



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

**“ Vincenzo Bellini “
di
Caltanissetta**

REGOLAMENTO di ORGANIZZAZIONE e FUNZIONAMENTO degli ORGANI ISTITUZIONALI

**Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 05 dello 01.07.2008**

Art. 1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, nell'esercizio e nei limiti dell'autonomia normativa riconosciuta alle Istituzioni AFAM e delle disposizioni contenute nello Statuto, detta norme sull'organizzazione ed il funzionamento degli Organi Istituzionali collegiali, con componente elettiva, dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta, di seguito elencati:
 - Consiglio di Amministrazione
 - Consiglio Accademico
 - Consulta degli Studenti
2. Il funzionamento e l'organizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Nucleo di Valutazione, saranno stabiliti con regole interne fissate dagli stessi nel rispetto della normativa vigente.
3. Il funzionamento e l'organizzazione del Collegio dei Professori sono stabiliti dalla normativa vigente in materia.

TITOLO I **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

CAPO I **FINALITA' E PRINCIPI**

Art. 2 **Funzioni ed attività**

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definita dal Consiglio Accademico.
2. Le competenze del Consiglio sono fissate dallo Statuto e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.

Art. 3 **Composizione**

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione è definita dall'art. 6 – 3° e 4° comma - dello Statuto, ed i suoi membri, di regola, durano in carica tre anni con la possibilità di riconferma consecutiva per una sola volta.
2. Oltre alle ipotesi d'incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono essere nominati alla carica di Presidente o di componente designato del Consiglio i dipendenti dell'Istituto, né vi possono far parte, ad eccezione del Direttore, i componenti il Consiglio Accademico, i componenti della R.S.U., ed i rappresentanti sindacali. Alle ipotesi di decadenza previste dalla normativa vigente è assimilato il caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza motivata giustificazione. Si considerano giustificate le assenze dovute a motivi attinenti le cause istituzionali, di malattia, di famiglia, maternità, servizio militare, cause naturali di forza maggiore, donazione di sangue o altri gravi motivi.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri eventualmente nominati successivamente alla costituzione dello stesso, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
4. Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più componenti, purché in numero non inferiore alla metà, il Consiglio mantiene le proprie piene attribuzioni purché alle sedute partecipi almeno la metà più uno dei componenti l'intero organo.
5. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del Direttore, fino a nuova nomina, subentra in Consiglio il Vice-Direttore.
6. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante dei docenti, il Consiglio Accademico provvede a nuova designazione entro trenta giorni.
7. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante degli studenti, la Consulta provvede a nuova designazione entro trenta giorni.

CAPO II PROCEDURE GENERALI INTERNE

Art. 4 Convocazione

- 1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato entro 15 giorni, quando ne facciano richiesta motivata almeno due dei suoi membri.
- 3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'indicazione del luogo, ora ed ordine del giorno degli argomenti da trattare, e viene effettuata, di norma, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto in caso di urgenza. Anche la posta elettronica può essere modalità usuale di convocazione.

Art. 5 Segretario e verbalizzazione delle riunioni

- 1 Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo, o da suo delegato, il quale partecipa con voto consultivo.
- 2 Il Segretario verbalizzante, con il supporto della Segreteria di Presidenza del Consiglio di Amministrazione, ha inoltre il compito di predisporre la documentazione, il verbale delle riunioni e di curare, d'intesa con il Presidente ed il Direttore, l'esecuzione delle delibere assunte.
- 3 I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, di norma, sono approvati nella medesima seduta o in quella successiva e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
- 4 Le attività istruttorie, di preparazione e di elaborazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione hanno carattere di riservatezza.
- 5 Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo dell'Istituto.

Art. 6
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida se interviene la maggioranza (metà + 1) dei componenti. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. La votazione è palese, salvo che comporti valutazioni sulla qualità e stato delle persone.
4. Ciascun Consigliere ha facoltà di astenersi dalla votazione. Gli astenuti vanno computati nel numero dei presenti.
5. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini sino al quarto grado. Ricorrendo tali ipotesi gli stessi devono allontanarsi dalla seduta.
6. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Presidente assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 7
Partecipazione alle sedute

1. Per decisione del Presidente, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono intervenire rappresentanti della Provincia Regionale di Caltanissetta o del MIUR, degli studenti, di enti o di associazioni, esperti o consulenti.
2. Del loro intervento deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

Art. 8
Articolazioni del Consiglio

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi, secondo procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede propositiva, referente o consultiva.

Art. 9
Deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera, può delegare il Presidente o il Direttore ad autorizzare direttamente con propri provvedimenti l'assunzione di impegni di spesa entro un limite predeterminato.

TITOLO II

CONSIGLIO ACCADEMICO

CAPO I FINALITA' E PRINCIPI

Art. 10 Funzioni ed attività

1. Svolge le funzioni e competenza indicate dall'art.7 – comma 2°- dello Statuto.

Art. 11 Composizione

1. La composizione del Consiglio Accademico è definita dall'art. 7- comma 1- dello Statuto. I suoi membri, di regola, durano in carica tre anni con la possibilità di riconferma consecutiva per una sola volta.
2. Le incompatibilità sono definite dall'art. 11 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico.
3. I casi di decadenza sono quelli previsti dall'art. 12 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico. e quelli previsti dall'art. 12 del Regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti.
4. Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più docenti si applica quanto disposto dall'art. 1 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico.
- 5, Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più studenti, la Consulta provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.
6. I consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
7. Qualora il Vice-Direttore sia individuato al di fuori del Consiglio Accademico, ha titolo ad assistere alle riunioni e a esprimere parere consultivo.

CAPO II

PROCEDURE GENERALI INTERNE

Art. 12 Segretario e verbalizzazione delle riunioni

1. Il Direttore designa il Segretario del Consiglio Accademico, anche tra il personale dell'area amministrativa.; in caso di assenza del Segretario, il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario supplente per la riunione.
2. Il Segretario, con il supporto della Segreteria Organi Istituzionali, ha il compito di predisporre la documentazione, il verbale delle riunioni e di curare, d'intesa con il Direttore, l'esecutività delle delibere assunte.
3. I verbali delle adunanze del Consiglio, di norma, sono approvati nella medesima seduta o in quella successiva e vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

4. Le attività istruttorie, di preparazione e di elaborazione delle deliberazioni costituiscono atti interni del Consiglio Accademico ed hanno carattere di riservatezza.
5. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo dell'Istituto.

Art. 13 Convocazione

1. Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale. Deve essere altresì convocato entro 15 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno quattro dei suoi membri.
2. La convocazione del Consiglio, contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Direttore, di norma, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto in caso di urgenza. Anche la posta elettronica può essere modalità usuale di convocazione.

Art. 14 Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. L'adunanza del Consiglio Accademico è valida se interviene la maggioranza (metà + 1) dei componenti, incluso il Direttore che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice-Direttore.
2. Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Direttore assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 15 Articolazioni del Consiglio Accademico

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio Accademico può articolarsi, secondo procedure che ne regolino il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro, ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede propositiva, referente o consultiva.

TITOLO III

CONSULTA DEGLI STUDENTI

CAPO I

FINALITA' E PRINCIPI

Art. 16 Funzioni ed attività

1. La Consulta degli Studenti dell'Istituto è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dello stesso. La Consulta invia agli Organi di gestione e governo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.
2. Ai sensi dell'art 11 dello Statuto, la Consulta, oltre ad esprimere pareri in esso previsti e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti.
3. La Consulta designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e gestione.

Art. 17 Composizione della Consulta

1. La Consulta degli Studenti, ai sensi dell'art.11 – comma 2- è composta da studenti eletti in numero di tre nel caso in cui l' Istituto abbia fino a cinquecento iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici per oltre duemila studenti.
2. La Consulta nomina al suo interno, a maggioranza assoluta un Presidente, dandone comunicazione scritta al Direttore.
3. Il Presidente nomina il Vice-Presidente fra i componenti la Consulta.

Art. 18 Cariche della Consulta

1. Le rappresentanze degli studenti sono qui di seguito elencate:
 - a. Presidente della Consulta;
 - b. Vicepresidente;
 - c. Altri componenti della Consulta eletti dagli studenti;
 - d. Primo rappresentante designato nel Consiglio Accademico;
 - e. Secondo rappresentante designato nel Consiglio Accademico;
 - f. Rappresentante designato nel Consiglio di Amministrazione.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere verbalizzate ed affisse all'Albo dell'Istituto.
3. Le cariche interne alla Consulta non sono incompatibili con le funzioni di rappresentanza negli altri organi previsti dallo Statuto.

Art. 19
Cessazione dalla carica

1. Ogni studente eletto nella Consulta degli Studenti ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
2. Ogni anno si svolgono, di norma, entro il 30 novembre le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta.
3. In caso di conclusione del ciclo di studi di uno o più membri della Consulta il mandato è comunque valido fino a nuove elezioni.
4. La convocazione delle elezioni è indetta con decreto del Direttore, su proposta del Presidente della Consulta o, in caso di sua assenza, impedimento o cessazione, dal Vicepresidente, o in ultima istanza da uno degli altri componenti.
5. I membri eletti successivamente alla costituzione della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero organo.

CAPO II

PROCEDURE ELETTORALI INTERNE ALLA CONSULTA

Art. 20
Generalità

- 1 La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente fra i suoi membri eletti dagli studenti, entro 30 giorni dalle elezioni della Consulta stessa.

Art. 21
Espressione del voto

1. La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione, ed in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

CAPO III

PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

Art. 22
Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente, o dal Vice-Presidente, di norma, 7 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.
2. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dai 2/3 dei suoi componenti .

Art. 23
Svolgimento delle riunioni

1. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari ai 2/3 dei componenti della Consulta.
2. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
3. All'inizio delle riunioni il Presidente nomina un Segretario addetto alla verbalizzazione e dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'ordine del giorno.

CAPO IV

PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE

Art. 24
Rappresentanza studentesca nel Consiglio Accademico

1. Le designazioni per il Consiglio Accademico avvengono per candidatura spontanea degli stessi studenti. La scelta viene effettuata dalla Consulta degli Studenti mediante votazione. I due nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.
2. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. In caso di rinuncia da parte del designato sarà attivata una nuova procedura di designazione.

Art. 25
Rappresentanza studentesca nel Consiglio di Amministrazione

1. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene con le stessa modalità descritte al precedente articolo 24.
2. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. In caso di rinuncia da parte del designato sarà attivata una nuova procedura di designazione.

Art. 26
Commissioni e gruppi di lavoro

1. La Consulta degli Studenti si riserva di costituire commissioni e/o gruppi di lavoro al fine di agevolare il buon funzionamento della stessa.

Art. 27
Cessazione dall'incarico

1. In caso di anticipata cessazione dall'incarico, da parte di uno o più studenti designati in seno agli organi di governo e gestione, i componenti la Consulta devono essere convocati entro i tre giorni successivi dalla cessazione.
2. La convocazione è indetta dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'Ordine del Giorno. Di essa è data comunicazione mediante affissione all'Albo dell'Istituto.
3. La nuova designazione avviene secondo le modalità dal precedente art. 24.

CAPO V
ASSEMBLEA

Art. 28
Generalità

1. Gli studenti sono convocati in assemblea, sentito il Direttore dell'Istituto che verificherà la disponibilità degli spazi, almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai 2/3 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.
2. Possono intervenire ai lavori dell'assemblea solo gli studenti, regolarmente iscritti, che abbiano compiuto i 18 anni alla data della riunione.
3. Gli studenti minorenni possono presenziare alle assemblee come uditori.

Art. 29
Convocazione

1. Le assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. La convocazione dell'assemblea avviene 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'atto di convocazione, affisso all'Albo dell'Istituto, deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

TITOLO IV
CAPO I
STATUS ECONOMICO

Art. 30
Compensi

1. Ai componenti gli Organi dell'Istituto, previsti dall'art. 3 - comma 1 - dello Statuto, spettano i compensi previsti nello stesso, nei limiti stabiliti:
 - dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, emanato il 1° febbraio 2007 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e succ.mod.ed integ.;

- dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, emanato il 16 gennaio 2008 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e succ.mod.ed integ.;
 - dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 21 febbraio 2008, e successive;
 - dai relativi atti deliberati in merito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Presidente il Consiglio di Amministrazione, al Direttore, ai componenti il Collegio dei Revisori ed il Nucleo di Valutazione, spetta l'indennità annua di carica.
 3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, spetta il gettone di presenza.
 4. I compensi di cui al superiore comma, sono attribuiti per un massimo di undici sedute l'anno. La partecipazione ad eventuali ulteriori sedute è gratuita.
 5. Il compenso previsto per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico non spetta al Presidente ed al Direttore, in quanto componenti di diritto degli stessi.

Art. 31 **Rimborso spese**

1. Ai componenti gli Organi, non residenti nella sede dell'Istituto, ai quali è attribuito il gettone di presenza, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, secondo le norme che si applicano al personale degli Enti Locali, nonché il rimborso delle spese dei pasti nella misura di € 30,00 a pasto.
2. Ai componenti gli Organi ai quali è attribuita l'indennità di carica, nell'espletamento delle loro funzioni, spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e del pasto nella misura massima di euro 30,00 a pasto.

Art. 32 **Missione**

1. Le missioni per motivi istituzionali dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono autorizzate dal Presidente.
2. Quelle relative ai componenti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti sono autorizzate dal Direttore.

Art. 33 **Documentazione**

1. Al rimborso delle spese di missione si provvede con determinazione del Direttore Amministrativo su richiesta dell'interessato, corredata da:
 - a) Documentazione in originale delle spese sostenute;
 - b) Autorizzazione alla missione;
 - c) Lettera di convocazione o d'invito da parte dell'Istituzione Pubblica, se prevista.
2. In ogni caso non sono suscettibili di rimborso le spese non documentate.
3. Viene fatto carico all'interessato di predisporre idonea relazione contenente le argomentazioni trattate, nonché il deposito degli eventuali atti documentali

TITOLO V

NORMA FINALI

Art. 34 Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o statutarie, relative alle materie disciplinate dal presente Regolamento, comporta l'immediata applicazione dei principi in esse enunciati e l'abrogazione implicita delle norme regolamentari con gli stessi incompatibili.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Istituto ed entrerà in vigore alla data di scadenza del termine di pubblicazione.